

**Tribunale Frosinone, C – Sentenza n. 1196 del 31.12.2018**

*Estensore: Petraccone*

**DIRITTI REALI – DISTANZE LEGALI – NOZIONE DI COSTRUZIONE – COMPUTO DELLA DISTANZA LEGALE – ESENZIONE DAL RISPETTO DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI**

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Al contrario, non sono considerati per il computo della distanza indicata dall'articolo 873 c.c. né il muro di cinta né ogni altro muro isolato, che non abbia un'altezza superiore ai tre metri. Tale esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni si applica altresì ai manufatti, i quali, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.